

PONTIFICIO ATENEO REGINA APOSTOLORUM

Istituto di Studi Superiori sulla Donna

STATUTI

Articolo 1. Natura giuridica

§ 1. L'Istituto di studi superiori sulla donna, (di seguito Istituto), denominato anche con l'acronimo ISSD, viene eretto ai sensi degli artt. 55, § 2 e 87 della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dell'art. 7 comma 1 dello Statuto dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* (di seguito Ateneo). È un'istituzione accademica e culturale di carattere internazionale. Valorizza il genio femminile, promuovendo la visione e il contributo della donna nella famiglia e nella società. Crea una corrente di pensiero in grado di ispirare azioni concrete.

§ 2. L'Istituto è stato eretto con decreto del Gran Cancelliere dell'Ateneo del 16 febbraio 2011, prot. N. 02/2011-GC.

§ 3. L'Istituto può essere soppresso dal Gran Cancelliere su richiesta e con il voto deliberativo del Consiglio Direttivo di quest'ultimo, udito il Senato Accademico (*cf. Stat. Apra Artt. 7, §1; 12, 6° 14, §4.3°; 18, §3. 2°*).

§ 4. L'Istituto fa parte dell'Ateneo, il quale, in conformità alle norme vigenti, patrocina, organizza, dirige, sovrintende ed è garante delle attività dell'Istituto come specificato nei presenti statuti. Esso è posto sotto l'Autorità del Vicerettore Accademico come previsto dagli Statuti dell'Ateneo (*cf. Stat. Apra art. 7, §2*).

Articolo 2. Ispirazione

L'Istituto si ispira alla fedele adesione al Magistero autentico della Chiesa, ai principi fondamentali della Dottrina Sociale e alla perenne antropologia di ispirazione cristiana.

Articolo 3. La finalità dell'Istituto

Le finalità dell'Istituto sono:

1. sviluppare una linea di pensiero e ricerca sull'identità e specificità della donna nella Chiesa e nel mondo;
2. valorizzare il contributo specifico della donna nel mondo del lavoro e nella cultura e promuovere la armonizzazione famiglia e lavoro;
3. promuovere una cultura di valorizzazione e reale attenzione alla maternità;
4. promuovere spazi di condivisione, riflessione e crescita personale per le donne.

Articolo 4. Principali attività dell'Istituto

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Istituto organizza e svolge le seguenti attività:

1. attività di formazione: master, corsi di formazione di diverso tipo, seminari di aggiornamento;
2. attività di ricerca con gruppi di lavoro di esperti nei campi di interesse dell'ISSD;
3. pubblicazioni;

4. altri eventi e manifestazioni culturali e artistiche che promuovano la valorizzazione della donna o il suo contributo specifico.
5. collaborazione con progetti sociali di sostegno alle donne in diversi ambiti
6. consulenza sui temi relativi al ruolo della donna e i temi della famiglia a favore di istituzioni, imprese e organizzazioni di diverso tipo.

Articolo 5. Le Autorità dell'Istituto

Le Autorità dell'Istituto sono il Gran Cancelliere, il Rettore e il Vicerettore Accademico dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, il Direttore e il Consiglio dell'Istituto.

Articolo 6. Il Direttore dell'Istituto

§ 1. Il Direttore è l'autorità dell'Istituto che dirige, organizza e fa progredire l'attività, in accordo con il Consiglio dell'Istituto e in piena sintonia con il Vicerettore Accademico dell'Ateneo.

§ 2. Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere tra una terna di candidati, presentata dal Rettore con il voto consultivo del Consiglio Direttivo dell'Ateneo. Per la formulazione della terna il Rettore consulterà i propri consiglieri ai sensi dell'art. 13, § 6 degli Statuti dell'Ateneo e il Vicerettore Accademico. I candidati devono avere esperienza nella vita accademica e di norma sono appartenenti al corpo dei professori stabili dell'Ateneo (*cf. Stat. Apra, artt. 12.11°; 14, §5.4°; 22, §2*).

§ 3. Il Direttore rappresenta istituzionalmente l'Istituto all'interno e all'esterno dell'Ateneo. Il Direttore sovrintende alle attività didattiche, di ricerca, di consulenza e alla gestione amministrativa dell'Istituto. Egli è inoltre membro d'ufficio del Senato Accademico dell'Ateneo e di altri organi collegiali eventualmente previsti dalla normativa (*cf. Stat. Apra artt. 18, 22,§*).

§ 4. Egli rimane in carica per un periodo di tre anni con possibilità di essere confermato per un secondo mandato, previa consulta al Rettore e al Consiglio Direttivo dell'Ateneo. In via eccezionale è prevista la conferma dal Gran Cancelliere per un terzo ed ultimo triennio, udito il Rettore ed il Consiglio Direttivo dell'Ateneo (*cf. Stat. Apra art. 22,§3*).

§ 5. Nell'espletamento delle sue funzioni il Direttore può avvalersi della collaborazione di Coordinatori per le diverse aree, nominati dal Rettore su proposta del Direttore, sentito il Vicerettore Accademico.

Articolo 7. Il Consiglio dell'Istituto

§ 1. Il Consiglio dell'Istituto è composto da 3 a 5 membri:

1. il Vicerettore Accademico, che ne assume la presidenza, o in sua assenza un suo delegato;
2. il Direttore dell'Istituto;
3. un terzo, scelto anche tra gli appartenenti agli organismi di cui all'art. 6, nominato dal Rettore su proposta del direttore, sentito il parere del vicerettore accademico;
4. eventualmente da due membri nominati dal Rettore su proposta del direttore, sentito il parere del vicerettore accademico per un periodo di tre anni con possibilità di essere rinominati.

§ 2. Per i componenti indicati nei punti 3 e 4, il Direttore proporrà una terna se deve essere nominato un membro e un elenco di sei persone se devono essere nominati tre.

§ 3. Il Consiglio dell'Istituto collabora con il direttore ed espleta funzioni di governo e di controllo

per la pianificazione ed esecuzione dei programmi e delle attività dell'Istituto. In particolare esso esamina, disegna e definisce proposte sui seguenti atti da sottoporre ai competenti organi: le linee strategiche dell'Istituto; il piano annuale delle attività dell'Istituto.

§ 4. Il Consiglio dell'Istituto si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, o su convocazione del Presidente, inviata di norma 10 giorni prima della seduta. La convocazione viene inviata tramite posta elettronica e deve contenere la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno con eventuali allegati, incluso il verbale della seduta precedente. In circostanze straordinarie il Presidente può convocare la seduta con un intervallo di tempo inferiore ai 10 giorni. (*cfr. art. 42 Reg. Gen.*)

§ 5. Esso è validamente costituito qualora risultino presenti la maggioranza dei membri ed in ogni caso il Presidente o un suo delegato.

Articolo 8. Personale dell'istituto

Nell'espletamento delle proprie attività, l'Istituto può avvalersi da:

1. l'opera di docenti stabili dell'Ateneo, invitati e ricercatori, per le attività di insegnamento, di ricerca o pubblicazione;
2. una segreteria;
3. un consiglio di esperti, approvato dal Rettore su proposta del Consiglio dell'Istituto.

Articolo 9. Aspetti amministrativi e segretariali

Per le questioni amministrative ed accademiche di rispettiva competenza, l'Istituto seguirà di norma le procedure generali dell'Ateneo adottate dalla segreteria e dall'amministrazione.

Articolo 10. Conclusioni

§ 1. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente statuto, si farà riferimento alla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, alla normativa emessa dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica ed agli atti normativi dell'Ateneo.

§ 2. I presenti Statuti vengono approvati dal Gran Cancelliere. Le eventuali modifiche vengono proposte dal Rettore con il voto deliberativo del Consiglio Direttivo dell'Ateneo e approvate dal Gran Cancelliere. (*cfr. Stat. Apra artt. 12.6°; 14, §4.5°*).